



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Edizione Speciale

Anno XXIII - n.2

Pubblicato sul sito *[www.agcm.it](http://www.agcm.it)*  
il 24 gennaio 2013



## SOMMARIO

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	5
<b>PS8757 - GUCCI-SITI CONTRAFFATTI</b>	
<i>Provvedimento n. 24166</i>	5
<b>PS8758 - PRADA-SITI CONTRAFFATTI</b>	
<i>Provvedimento n. 24167</i>	12
<b>PS8212B – CONCORSI STAR</b>	
<i>Avviso della comunicazione di avvio del procedimento</i>	20
<b>PS8212B – CONCORSI STAR</b>	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	29
<b>PS8268 – DJS TOOLS – MANCATA CONSEGNA</b>	
<i>Avviso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria</i>	30



## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### **PS8757 - GUCCI-SITI CONTRAFFATTI**

*Provvedimento n. 24166*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie”* (di seguito, Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (*“Direttiva sul commercio elettronico”*);

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”*;

VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 *“Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza a norma dell'art. 4 legge 31 marzo 2000, n. 78”*;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS8757 del 14 gennaio 2013, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *f)* e *g)*, comma 2, lettera *a)*, 22, commi 1 e 4, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, 23, comma 1, lettera *b)*, 24 e 25, comma 1, lettera *d)*, del Codice del Consumo, poste in essere dal Sig. Yu Weixiong;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. FATTO**

1. Secondo due segnalazioni pervenute, rispettivamente, da un'associazione di consumatori e da un'associazione a tutela dei marchi, nonché in base ad informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo con verbale del 9 gennaio 2013, il professionista, utilizzando il nome a dominio *guccioutlet-italy.org* (attestato all'indirizzo IP 5.34.241.125 ), prospetterebbe ai consumatori italiani la possibilità di acquistare on-line prodotti originali a marchio Gucci.

2. Nelle segnalazioni si evidenzia che le informazioni presenti sul sito *www.guccioutlet-italy.org* risulterebbero idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che diversamente non avrebbero preso. Infatti, i prodotti pubblicizzati come prodotti a marchio Gucci risulterebbero, in realtà contraffatti.
3. La circostanza che si tratta di prodotti contraffatti emerge dalla segnalazione dell'associazione INDICAM, che ha inoltrato all'Autorità la denuncia del titolare del marchio Gucci il quale, a fronte di lamentele di alcuni acquirenti, afferma di aver proceduto, attraverso i propri tecnici, ad una puntuale verifica del sito di vendita monomarca *www.guccioutlet-italy.org*, per determinare se si trattasse di prodotti originali.
4. Anche secondo la denuncia dell'associazione di consumatori, la struttura del sito avrebbe indotto alcuni consumatori ad effettuare acquisti immaginando di acquistare sul sito *www.guccioutlet-italy.org*, ad un prezzo outlet, un prodotto originale, che in realtà è poi risultato essere un prodotto contraffatto. Nella segnalazione si evidenzia inoltre, che anche le informazioni contenute nel sito di cui trattasi in merito ai diritti riconosciuti agli acquirenti dal Codice del Consumo risultano non corrette, sia in merito alla fase post vendita, ovvero alla garanzia sul prodotto, che in merito all'esercizio del diritto di recesso e di ripensamento. Infatti, alla pagina *Spedizioni e resi*, vengono fornite informazioni esclusivamente sulle modalità di spedizione e risultano assenti tutte le informazioni sul diritto di recesso e ripensamento oltre che sull'esistenza della garanzia legale obbligatoria ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del Consumo. Il sito non indica, poi, alcun indirizzo geografico preciso e/o identità del professionista a cui potersi rivolgere in caso di reclami ma soltanto un anonimo indirizzo email: *guccibagsitalia@gmail.com*.
5. Infatti, la struttura del sito avvalorata la percezione dei visitatori che questo sia gestito da un rivenditore ufficiale dei prodotti pubblicizzati, il nome stesso del sito *www.guccioutlet-italy.org*, già di per se è idoneo ad indurre in errore i visitatori. Inoltre, già nella home page scorrono in *super* le immagini e le foto tratte dal sito originale *www.Gucci.com* e si può accedere a tutto il catalogo dei prodotti attualmente in vendita risparmiando dal 50% al 70% del prezzo ufficiale.
6. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 14 gennaio 2013, è stato avviato il procedimento istruttorio PS8757, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a), b), f) e g), comma 2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1, lettera b), 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.
7. Parte del procedimento, in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, lettera b) del Codice del Consumo, è il Sig. Yu Weixiong, titolare nonché registrant del nome dominio *guccioutlet-italy.org*.
8. Parti del procedimento, in qualità di segnalanti, sono l'Adoc, associazione a tutela dei consumatori e l'Indicam, istituto centromarca per la lotta alla contraffazione.
9. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 5 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.
10. I comportamenti sopra descritti potrebbero integrare tre distinte pratiche commerciali scorrette poste in essere dal professionista in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a), b) f) e g),

comma 2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1, lettera b), 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.

**a) Vendita di prodotti contraffatti**

**11.** Attraverso il sito *internet* [www.guccioutlet-italy.org](http://www.guccioutlet-italy.org), il professionista avrebbe fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale esistenza alla natura ed alle caratteristiche del prodotto offerto dichiarando, contrariamente al vero, di essere un distributore autorizzato Gucci. La percezione che i prodotti venduti siano prodotti originali a marchio Gucci risulta avvalorata non solo dalle informazioni presenti sul sito ma anche dal prezzo dei prodotti che risulta in linea con i prezzi outlet dei prodotti dei grandi marchi italiani, percezione che risulta smentita dalla circostanza che si tratta, in realtà di prodotti contraffatti. Tale condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli art. 20, 21, comma 1, lettere a), b) ed e), comma 2, lettera a), e 23, comma 1, lettera b).

**b) Omissioni di informazioni inerenti l'identificazione del professionista e di tutti i diritti del consumatore previsti nella fase post vendita**

**12.** In violazione degli art. 20, 21, comma 1, lettere f) e g), e 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), il professionista avrebbe omesso di indicare sul sito [www.guccioutlet-italy.org](http://www.guccioutlet-italy.org) la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto di sostituzione o rimborso ed ivi inclusa l'esistenza del diritto di recesso e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

**c) Mancata prestazione della garanzia legale di conformità**

**13.** Il professionista, inoltre, proponendo prodotti contraffatti, che per loro natura non possono essere protetti dalla garanzia della casa madre, ha disatteso completamente la disciplina in materia di garanzia legale di conformità di cui al Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, secondo la quale, in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro 2 anni dalla consegna stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore, al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in subordine (nei casi previsti dal comma 7 dell'art. 130), a una adeguata riduzione del prezzo od alla risoluzione del contratto. Trattandosi nel caso di specie, di un prodotto contraffatto venduto per originale al consumatore di fatto è precluso l'esercizio di ogni suo diritto e, pertanto, il comportamento descritto potrebbe integrare una violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo.

## **II. MEMORIE DELLE PARTI**

**14.** A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 14 gennaio 2013, con riferimento al procedimento cautelare, il Sig. Yu Weixiong non ha depositato memorie difensive.

## **III. VALUTAZIONI**

**15.** Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, i comportamenti sopra descritti appaiono, già ad un primo esame, potersi configurare come pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive, e per ciò idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori in quanto:

*a)* attraverso il sito *internet* [www.guccioutlet-italy.org](http://www.guccioutlet-italy.org) verrebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla natura, alle caratteristiche dei prodotti venduti a marchio GUCCI, che, secondo le evidenze agli atti, non sarebbero stati prodotti dalla casa di moda italiana di cui si utilizza il marchio;

*b)* sul medesimo sito sarebbero omesse tutte le informazioni relative all'identità ed all'indirizzo geografico del professionista unitamente alla mancata indicazione di tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita;

*c)* contrariamente agli obblighi previsti dal regime di garanzia legale di conformità, sarebbe di fatto preclusa la sostituzione di prodotti difformi da quelli ordinati.

**16.** Sotto il profilo del *periculum in mora* si sottolinea che il sito *internet* del professionista è ancora attivo e, come tale, idoneo, nelle more del procedimento, e anche in considerazione della crescita esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche dell'offerta pubblicizzata dal professionista, a raggiungere un elevato numero di consumatori.

**17.** Le pratiche commerciali in contestazione appaiono ulteriormente insidiose nella loro idoneità ad alterare le scelte dei consumatori e a trarli in inganno, in quanto, il sito in questione, per l'allestimento e la grafica, costituisce un clone del sito originale. La struttura ed in particolare la grafica del sito, infatti, è idonea ad ingenerare nei consumatori che lo visitano la convinzione di poter acquistare un prodotto originale ad un prezzo outlet, circostanza che oltre a non risultare vera, tende anche a screditare o almeno ad ingenerare sospetti sulla bontà del "Made in Italy".

**18.** L'interruzione di tale pratica appare, particolarmente urgente anche in ragione del fatto che il sito in questione, consente la possibilità di acquistare i prodotti con diverse monete, con ciò avvalorando ulteriormente la percezione che il prezzo particolarmente conveniente possa derivare dalla circostanza che si tratti di un distributore di prodotti originali Gucci che permette di sfruttare gli indubbi vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei mercati in un periodo di profonda crisi economica.

**19.** Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell'attualità delle condotte descritte, il sito in esame risulta idoneo, nelle more del procedimento, ad indurre i visitatori dello stesso ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero quale quella di effettuare acquisti di prodotti nella convinzione di trattare prodotti a marchio Gucci a prezzi particolarmente convenienti.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche commerciali sopra descritte, consistenti nell'indurre i consumatori italiani, ad acquistare *on line* prodotti contraffatti, sul falso presupposto di procedere all'acquisto di prodotti originali e quindi della completa liceità del relativo acquisto, continuino ad essere poste in essere nelle more del procedimento di merito;

RITENUTO altresì che, in ragione di quanto sopra esposto, sia necessario, ai fini dell'esecuzione del presente provvedimento, avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;



## DISPONE

a) che il Sig. Yu Weixiong, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, dell'articolo 8, commi 1 e 3, del Regolamento, sospenda - entro due giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, effettuata tramite pubblicazione sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - ogni attività diretta a diffondere i contenuti del nome a dominio *guccioutlet-italy.org* (attestato all'indirizzo IP 5.34.241.125 ) accessibile mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano;

b) che il Sig. Yu Weixiong comunichi immediatamente all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità inviando una relazione dettagliata nella quale vengono illustrate le misure adottate;

c) che, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dell'articolo 15, comma 2, e dell'articolo 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i soggetti di cui alle norme citate che rendono accessibile il nome a dominio a dominio *guccioutlet-italy.org* (attestato all'indirizzo IP 5.4.241.125) impediscano l'accesso allo stesso sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano;

d) che, in assenza di riscontri sull'esecuzione della disposizione di cui al precedente punto a), le richieste di visualizzazione del sito *www.guccioutlet-italy.org* come sopra individuate, vengano reindirizzate al link <https://sites.google.com/site/informazioniagcm>, contenente l'avviso di cui al documento allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

e) che, per l'esecuzione del presente provvedimento, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si potrà avvalere della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, affinché provveda ad ogni attività a ciò necessaria.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai

sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*



.....  
UNITÀ SPECIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA  
NUCLEO SPECIALE TUTELA MERCATI

## AVVISO

LA SUA RICHIESTA DI ACCESSO AL SITO  
È STATA BLOCCATA DAL NUCLEO SPECIALE TUTELA MERCATI DELLA  
GUARDIA DI FINANZA  
IN ESECUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE ADOTTATA  
DALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
IN DATA 23 GENNAIO 2013, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DEL CONSUMO,  
VISIONABILE NEL SITO *WWW.AGCM.IT*

---

**PS8758 - PRADA-SITI CONTRAFFATTI**

*Provvedimento n. 24167*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie”* (di seguito, Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (*“Direttiva sul commercio elettronico”*);

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”*;

VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 *“Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza a norma dell'art. 4 legge 31 marzo 2000, n. 78”*;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS8758 del 14 gennaio 2013, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a), b), f) e g), comma 2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1, lettera b), 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, poste in essere dal Sig Shen Xiu;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. FATTO**

1. Secondo due segnalazioni pervenute, rispettivamente, da un'associazione di consumatori e da un'associazione a tutela dei marchi, nonché in base ad informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo con verbale del 9 gennaio 2013, il professionista, utilizzando il nome a dominio *pradaborselinea.com*, (attestato all'indirizzo IP 178.17.165.244), prospetterebbe ai consumatori italiani la possibilità di acquistare on-line prodotti originali a marchio Prada.

2. Nelle segnalazioni si evidenzia che le informazioni presenti sul sito *www.pradaborselinea.com* risulterebbero idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che diversamente non avrebbero preso. Infatti, i prodotti pubblicizzati come prodotti a marchio Prada risulterebbero, in realtà contraffatti.

3. La circostanza che si tratta di prodotti contraffatti emerge dalla segnalazione dell'associazione INDICAM, che ha inoltrato all'Autorità la denuncia del titolare del marchio Prada il quale, a fronte di lamentele di alcuni acquirenti, afferma di aver proceduto, attraverso i propri tecnici, ad una puntuale verifica del sito di vendita monomarca [www.pradaborselinea.com](http://www.pradaborselinea.com), per determinare se si trattasse di prodotti originali.

4. Anche secondo la denuncia dell'associazione di consumatori, la struttura del sito avrebbe indotto alcuni consumatori ad effettuare acquisti immaginando di acquistare sul sito [www.pradaborselinea.com](http://www.pradaborselinea.com), ad un prezzo outlet, un prodotto originale, che in realtà è poi risultato essere un prodotto contraffatto. Nella segnalazione si evidenzia inoltre, che anche le informazioni contenute nel sito di cui trattasi in merito ai diritti riconosciuti agli acquirenti dal Codice del Consumo risultano non corrette, sia in merito alla fase post vendita, ovvero alla garanzia sul prodotto, che in merito all'esercizio del diritto di recesso e di ripensamento. Infatti, alla pagina *Diritto di recesso*, vengono fornite informazioni confuse sulle modalità di resa del prodotto e di ripensamento e non vengono rese note le informazioni sull'esistenza della garanzia legale obbligatoria ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del Consumo. Il sito non indica, poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionista a cui potersi rivolgere in caso di reclami.

5. Infatti, la struttura del sito avvalora la percezione dei visitatori che questo sia gestito da un rivenditore ufficiale dei prodotti pubblicizzati, il nome stesso del sito [www.pradaborselinea.com](http://www.pradaborselinea.com), già di per se è idoneo ad indurre in errore i visitatori. Inoltre, già nella home page scorrono in *super* le immagini e le foto tratte dal sito originale [www.prada.com](http://www.prada.com) e si può accedere a tutto il catalogo dei prodotti attualmente in vendita risparmiando dal 50% al 70% del prezzo ufficiale. In aggiunta, alla pagina delle informazioni, si legge: *"Siamo specializzati nella collezione Prada borse, tutte le borse Prada sono genuine e a prezzi accessibili, siamo un distributore autorizzato da Prada, ti puoi fidare di noi senza esitazione"*.

6. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 14 gennaio 2013, è stato avviato il procedimento istruttorio PS8758, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a), b), f) e g), comma 2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1, lettera b), 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.

7. Parte del procedimento, in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, lettera b) del Codice del Consumo, è il Sig Shen Xiu, titolare del nome a dominio [pradaborselinea.com](http://www.pradaborselinea.com), nonché *registrant* del sito stesso.

8. Parti del procedimento, in qualità di segnalanti, sono l'Adoc, associazione a tutela dei consumatori e l'Indicam, istituto centromarca per la lotta alla contraffazione.

9. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 5 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

10. I comportamenti sopra descritti potrebbero integrare tre distinte pratiche commerciali scorrette poste in essere dal professionista in violazione degli artt. 20, 21 comma 1 lettere a), b), f) e g), comma 2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1, lettera b), 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.

***a) Vendita di prodotti contraffatti***

**11.** Attraverso il sito *internet* [www.pradaborselinea.com](http://www.pradaborselinea.com), il professionista avrebbe fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale esistenza alla natura ed alle caratteristiche del prodotto offerto dichiarando, contrariamente al vero, di essere un distributore autorizzato Prada. La percezione che i prodotti venduti siano prodotti originali a marchio Prada risulta avvalorata non solo dalle informazioni presenti sul sito ma anche dal prezzo dei prodotti che risulta in linea con i prezzi outlet dei prodotti dei grandi marchi italiani, percezione che risulta smentita dalla circostanza che si tratta, in realtà di prodotti contraffatti. Tale condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli art. 20, 21, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, comma 2, lettera *a)*, e 23, comma 1, lettera *b)*.

***b) Omissioni di informazioni inerenti l'identificazione del professionista e di tutti i diritti del consumatore previsti nella fase post vendita***

**12.** In violazione degli art. 20, 21, comma 1, lettere *f)* e *g)*, e 22, commi 1 e 4, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, il professionista avrebbe omesso di indicare sul sito [www.pradaborselinea.com](http://www.pradaborselinea.com) la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto di sostituzione o rimborso ed ivi inclusa l'esistenza del diritto di recesso e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

***c) Mancata prestazione della garanzia legale di conformità***

**13.** Il professionista, inoltre, proponendo prodotti contraffatti, che per loro natura non possono essere protetti dalla garanzia della casa madre, ha disatteso completamente la disciplina in materia di garanzia legale di conformità di cui al Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, secondo la quale, in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro 2 anni dalla consegna stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore, al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in subordine (nei casi previsti dal comma 7 dell'art. 130), a una adeguata riduzione del prezzo od alla risoluzione del contratto. Trattandosi nel caso di specie, di un prodotto contraffatto venduto per originale al consumatore di fatto è precluso l'esercizio di ogni suo diritto e, pertanto, il comportamento descritto potrebbe integrare una violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera *d)*, del Codice del Consumo.

## **II. MEMORIE DELLE PARTI**

**14.** A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 14 gennaio 2013, con riferimento al procedimento cautelare, il Sig Shen Xiu non ha depositato memorie difensive.

## **III. VALUTAZIONI**

**15.** Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, i comportamenti sopra descritti appaiono, già ad un primo esame, potersi configurare come pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive, e per ciò idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori in quanto:

*a)* attraverso il sito *internet* [www.pradaborselinea.com](http://www.pradaborselinea.com) verrebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla natura, alle caratteristiche dei prodotti venduti a marchio PRADA, che, secondo le evidenze agli atti, non sarebbero stati prodotti dalla casa di moda italiana di cui si utilizza il marchio;

b) sul medesimo sito sarebbero omesse tutte le informazioni relative all'identità ed all'indirizzo geografico del professionista unitamente alla mancata indicazione di tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita;

c) contrariamente agli obblighi previsti dal regime di garanzia legale di conformità, sarebbe di fatto preclusa la sostituzione di prodotti difformi da quelli ordinati.

**16.** Sotto il profilo del *periculum in mora* si sottolinea che il sito *internet* del professionista è ancora attivo e, come tale, idoneo, nelle more del procedimento, e anche in considerazione della crescita esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche dell'offerta pubblicizzata dal professionista, a raggiungere un elevato numero di consumatori.

**17.** Le pratiche commerciali in contestazione appaiono ulteriormente insidiose nella loro idoneità ad alterare le scelte dei consumatori e a trarli in inganno, in quanto, il sito in questione, per l'allestimento e la grafica, costituisce un clone del sito originale. La struttura ed in particolare la grafica del sito, infatti, è idonea ad ingenerare nei consumatori che lo visitano la convinzione di poter acquistare un prodotto originale ad un prezzo outlet, circostanza che oltre a non risultare vera, tende anche a screditare o almeno ad ingenerare sospetti sulla bontà del "Made in Italy".

**18.** L'interruzione di tale pratica appare, particolarmente urgente anche in ragione del fatto che il sito in questione, consente la possibilità di acquistare i prodotti con diverse monete, con ciò avvalorando ulteriormente la percezione che il prezzo particolarmente conveniente possa derivare dalla circostanza che si tratti di un distributore di prodotti originali Prada che permette di sfruttare gli indubbi vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei mercati in un periodo di profonda crisi economica.

**19.** Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell'attualità delle condotte descritte, il sito in esame risulta idoneo, nelle more del procedimento, ad indurre i visitatori dello stesso ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare acquisti nella convinzione di trattare prodotti a marchio Prada a prezzi particolarmente convenienti.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche commerciali sopra descritte, consistenti nell'indurre i consumatori italiani, ad acquistare *on line* prodotti contraffatti, sul falso presupposto di procedere all'acquisto di prodotti originali e quindi della completa liceità del relativo acquisto, continuino ad essere poste in essere nelle more del procedimento di merito;

RITENUTO altresì che, in ragione di quanto sopra esposto, sia necessario, ai fini dell'esecuzione del presente provvedimento, avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;

#### DISPONE

a) che il Sig Shen Xiu, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, dell'articolo 8, commi 1 e 3, del Regolamento, sospenda - entro due giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, effettuata tramite pubblicazione sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - ogni attività diretta a diffondere i contenuti del sito

*www.pradaborselinea.com* (attestato all'indirizzo IP 178.17.165.244) accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano;

b) che il Sig Shen Xiu comunichi immediatamente all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità inviando una relazione dettagliata nella quale vengono illustrate le misure adottate;

c) che, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dell'articolo 15, comma 2, e dell'articolo 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i soggetti di cui alle norme citate che rendono accessibile il nome a dominio *pradaborselinea.com* (attestato all'indirizzo IP178.17.165.244) impediscano l'accesso allo stesso sito web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano;

d) che, in assenza di riscontri sull'esecuzione della disposizione di cui al precedente punto a), le richieste di visualizzazione del sito *www.pradaborselinea.com*, come sopra individuate, vengano redindirizzate al link <https://sites.google.com/site/informazioniagcm>, contenente l'avviso di cui al documento allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

e) che, per l'esecuzione del presente provvedimento, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si potrà avvalere della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, affinché provveda ad ogni attività a ciò necessaria.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.



Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*





UNITÀ SPECIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA  
NUCLEO SPECIALE TUTELA MERCATI

## AVVISO

LA SUA RICHIESTA DI ACCESSO AL SITO  
È STATA BLOCCATA DAL NUCLEO SPECIALE TUTELA MERCATI DELLA  
GUARDIA DI FINANZA  
IN ESECUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE ADOTTATA  
DALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
IN DATA 23 GENNAIO 2013, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DEL CONSUMO,  
VISIONABILE NEL SITO [WWW.AGCM.IT](http://WWW.AGCM.IT)

---

**PS8212B – CONCORSI STAR**

*Avviso della comunicazione di avvio del procedimento*

**L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

**Oggetto:** Comunicazione di **avvio del procedimento** ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo), nonché ai sensi dell'art. 6 del *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie”* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012 e contestuale **richiesta di informazioni** ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento.

**I. Le Parti**

**1. Star Stabilimento Alimentare SpA.** (di seguito, anche solo “Star”) in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore alimentare e, in particolare, nella produzione e commercializzazione di brodi e insaporitori, minestre, sughi, pasta con vari marchi tra cui, i più noti, risultano, “Star”, “Sogni d'oro”, “Tigullio”, “Pummarò”, “*I piatti del giorno*”, “*Mare aperto*”.

**2. Yes Incentives Srl** (di seguito, anche solo “YT”) in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del Consumo. Il professionista gestisce per conto di Star la promozioni e la gestione amministrativa delle operazioni a premio promosse sulle confezioni dei prodotti Star.

**3. Movimento Consumatori**, in qualità di segnalante.

**II. Le pratiche commerciali**

**4.** Secondo informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e le numerose segnalazioni pervenute nel periodo marzo 2012 – novembre 2012, i professionisti avrebbero promosso tre operazioni a premio attraverso la diffusione di messaggi pubblicitari fuorvianti, in quanto diversa rispetto a quanto poi avveniva effettivamente.

**5.** In particolare, i consumatori lamentano l'ingannevolezza della condotta avuto specifico riguardo alle promozioni a premio denominate “*Star Tea ti regala il cinema*”, “*Coccolati con Sogni d'oro*” e “*Tigullio ti regala un week end per due*”.

**A) “Star ti regala il Cinema”**

**6.** La promozione a premi *de quo* - valida dal 1° febbraio 2012 al 31 maggio 2012 - è stata portata a conoscenza dei consumatori tramite le confezioni del “*Tea Star*” nonché tramite il sito internet <http://www.yesmotive.com/startea/index.php>. Nel *frontpack*, la confezione reca l'indicazione “*in Omaggio Subito Con 2 confezioni a scelta di Star tea 1 mese di cinema per 2 persone*” mentre sul

retro viene descritto il contenuto dell'operazione, i termini, le modalità di partecipazione<sup>1</sup>, nonché l'estratto del concorso e il rinvio al sito internet del professionista.



7. Le pagine internet di YI (data di rilevazione del 7 novembre 2012) si strutturano su più sezioni e sottosezioni<sup>2</sup>. Il sito riporta, in particolare, il testo completo del regolamento, i termini e le condizioni per richiedere il premio nonché contiene un'apposita sezione tramite la quale poter contattare il professionista, previo inserimento dei propri dati e l'invio della richiesta.

<sup>1</sup> In particolare nel retro della confezione del te Star è stata riportata la seguente descrizione: "Ritaglia e compila con i tuoi dati il pre-voucher che trovi all'interno, invialo entro 14 giorni dalla data di acquisto (faranno fede lo scontrino e il timbro postale) unitamente all'originale dello scontrino tramite raccomandata A/R a Yes Incentives – RIF STAR – CASELLA POSTALE 13325, 20130 Milano. Ricordati di inserire un indirizzo e-mail per la ricezione del tuo voucher. Successivamente riceverai all'indirizzo e-mail fornito il voucher attivo riportante le indicazioni per usufruire dell'offerta. **"Cinema Experience"**: Scegli il premio che preferisci tra - **Cinema quando vuoi** due biglietti al giorno per due persone per un mese, per uno spettacolo a propria scelta tra quelli selezionati presso le sale convenzionate, consultabili sull'apposito sito promozionale. - **Cinema at home**: servizio che da diritto a scaricare gratuitamente un film gratuito al giorno da visionare comodamente a casa propria (offerta valida per un mese). - **Tessera Super Premium**: calcio + cinema + serie tv per un mese".

<sup>2</sup> All'apertura della home page, un pop up avvisa i consumatori della circostanza per cui "Star S.p.A. ha ricevuto numerose segnalazioni di problemi e disservizi circa la fruizione dei premi previsti dalle promozioni a premio "Star Tea ti regala il cinema", "Coccolati con Sognid'oro" e "Tigullio ti regala un week-end per due". Star vuole ottemperare a quanto stabilito dai regolamenti delle suddette operazioni a premio e pertanto a breve fornirà ogni necessaria informazione per consentire ai propri consumatori di richiedere ed ottenere i premi cui hanno diritto. Le informazioni saranno diffuse su questo sito web nonché sui siti web di proprietà Star sotto elencati: [www.star.it](http://www.star.it); [www.tiadorogustoitaliano.it](http://www.tiadorogustoitaliano.it); [www.sognidoro.it](http://www.sognidoro.it); [www.startea.it](http://www.startea.it)



8. I profili oggetto di doglianza nelle segnalazioni pervenute attengono principalmente al fatto che, malgrado quanto pubblicizzato, i consumatori non siano stati posti in condizione di fruire dei servizi promossi nonché ricevere i premi pubblicizzati. In particolare, in alcune segnalazioni si fa riferimento alla totale assenza di una copertura perlomeno sufficiente nel territorio per la fruizione degli ingressi gratuiti nelle sale cinematografiche.

In altre segnalazioni, invece, i consumatori lamentano l'ingannevolezza delle caratteristiche del premio "Cinema at Home" grazie al quale fruire delle visioni gratuite: diversamente da quanto prospettato, infatti, non sarebbe possibile "scaricare" il film per la visione, potendo, al contrario, solamente visionare pellicole in modalità *streaming*.

Sempre con riferimento al medesimo concorso, i consumatori hanno inoltre lamentato la palese ingannevolezza del messaggio riportato sulle confezioni del "Tea Star" in relazione alle caratteristiche del bouquet televisivo Mediaset Premium, atteso che lo stesso -contrariamente a quanto prospettato- non comprenderebbe l'opzione "Calcio".

**B) "Tigullio ti regala un week end per due"**

9. L'operazione denominata "Tigullio ti regala un week end per due" è stata promossa tramite appositi collarini presenti sulle confezioni dei sughi e pesti della linea "Tigullio" nonché tramite il sito internet <http://www.yesmotive.com/tigullio/> (data di rilevazione 7 novembre 2012). La confezione riporta in grande evidenza l'indicazione "Preoccupati solo... di scegliere dove. Subito in omaggio 1 week end per due persone". Nel retro del collarino si legge: "Acquista una confezione di Pesto Tigullio, conserva lo scontrino, vai sul sito [www.yesincentives.com/tigullio](http://www.yesincentives.com/tigullio) e

*segui le istruzioni per ricevere il voucher che ti permetterà di prenotare un soggiorno + colazione per due persone in uno tra 1500 alberghi in Italia e in Europa a tua scelta!”*



10. Nella *home page* del sito, invece, viene fornita una dettagliata indicazione degli step da seguire per poter ottenere il voucher per il week end<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> In particolare, si specifica che “Il consumatore che acquista una confezione dei prodotti in promozione dovrà conservare lo scontrino, connettersi al sito [www.yesmotive.com/tigullio](http://www.yesmotive.com/tigullio) e compilare in ogni sua parte il modulo di registrazione, stamparlo e spedirlo entro 5 giorni lavorativi (termine perentorio) dalla data di acquisto tramite raccomandata A/R (obbligatoria), unitamente all'originale dello scontrino comprovante l'acquisto del prodotto in promozione, a: YES INCENTIVES SRL – RIF. STAR TIGULLIO CASELLA POSTALE 13325 – 20130 MILANO (faranno fede la data del timbro postale e la data riportata sullo scontrino di acquisto). Yes, controllata la regolarità della richiesta, invierà all'avente diritto all'indirizzo e-mail indicato nel modulo di registrazione, un codice promozionale entro 15 giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione del modulo di registrazione”.



11. Per il suddetto concorso oggetto di doglianza è l'impossibilità di usufruire del buono viaggio, nonché il mancato riscontro alle richieste di informazioni dei consumatori. In talune altre segnalazioni si lamenta finanche l'emissione di *voucher* fittizi<sup>4</sup>.

### C) "Coccolati con Sogni d'oro"

12. La terza operazione è stata promossa sulle confezioni dei prodotti a marchio "Sogni d'Oro" nonché sul sito dedicato <http://www.yesmotive.com/tisanesognidoro/index.php>. (data di rilevazione 12 novembre 2012)<sup>5</sup>. Nello specifico, la promozione – valida dal 1° febbraio 2012 al 31 maggio 2012 - prevedeva la possibilità per il consumatore di poter usufruire di alcuni pacchetti benessere tramite l'invio di due buoni acquisto delle confezioni della linea "Sogni d'oro".

<sup>4</sup> Un segnalante, in particolare, riferisce di aver correttamente seguito la procedura prevista dal regolamento dell'operazione a premi per la prenotazione di un hotel. A seguito dell'emissione del voucher, il consumatore segnala di essersi recato presso la struttura, sita in Trentino Alto Adige, e di esser stato rifiutato dall'albergo prenotato in quanto il voucher in suo possesso era fittizio e, dunque, non valido.

<sup>5</sup> Nel sito sono riportate le specifiche modalità per fruire della promozione. Nella sezione "Termini e condizioni" si legge: "Tutti coloro che acquisteranno nel periodo compreso tra l'1.02.2012 e il 31.05.2012 nei punti vendita aderenti alla manifestazione, n.2 confezioni di TISANE SOGNI D'ORO STAR, riceveranno in omaggio una "Active Card" del valore medio di 50,00 EURO, che consentirà di poter usufruire gratuitamente per 3 mesi delle attività previste, consultabili e prenotabili sull'apposito sito promozionale [www.yesmotive.com/tisanesognidoro](http://www.yesmotive.com/tisanesognidoro). Si precisa che nel caso l'acquisto verrà effettuato mediante il sito di vendita e-commerce di un punto vendita della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) aderente all'iniziativa, il consumatore per partecipare all'operazione potrà utilizzare il documento di consegna (DDC) rilasciato al termine dell'acquisto. Il consumatore per ricevere il premio dovrà inviare l'originale del DDC. I destinatari della manifestazione, per ricevere il voucher attivo relativo al premio legato all'acquisto effettuato, dovranno inviare a mezzo raccomandata A/R (spesa a carico degli stessi) entro 14 giorni dalla data dell'acquisto (farà fede la data del timbro postale e quella riportata sullo scontrino d'acquisto o sul DDC), il pre-voucher stampato sulla confezione del prodotto acquistato completo dei dati anagrafici, unitamente all'originale dello scontrino o del DDC comprovante l'acquisto dei prodotti in promozione, al seguente indirizzo: YES INCENTIVES SRL RIF.STAR- CASELLA POSTALE 13325 – 20130 MILANO".





13. Relativamente al suddetto concorso i numerosi consumatori hanno segnalato l'oggettiva difficoltà di fruire del premio, sia in relazione al tardivo invio della "Active Card", sia in relazione alla carenza di centri benessere e fitness presso i quali il consumatore possa, effettivamente, godere del servizio. In talune segnalazioni si contesta, inoltre, la assoluta scarsità di centri a disposizione del cliente, circostanza quest'ultima che si porrebbe in contrasto con l'estrema enfasi posta sulla possibilità di usufruire della card presso numerosi centri,

14. In tutte le segnalazioni pervenute si lamenta, infine, la spesa sostenuta dai consumatori per l'invio delle prove di acquisto (raccomandata a/r).

### III. Possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale

15. I comportamenti descritti al punto II della presente comunicazione potrebbero integrare distinte violazioni degli articoli 20, comma 2, 21, lett. a) e b), 23, lett. u) e degli articoli 24, 25 e 26, lett. h) del Codice del Consumo.

16. In particolare, a fronte dell'enfasi riposta sulla possibilità di partecipare all'operazione a premi in assenza di qualsivoglia limitazione, i messaggi potrebbero essere idonei ad indurre in errore i consumatori rispetto alla scelta di acquistare i prodotti Star, con specifico riguardo all'effettiva esistenza dei premi pubblicizzati, alle caratteristiche dei premi, alle modalità di partecipazione alla promozione nonché alla natura stessa della pratica.

### IV. Modalità e termini istruttori

17. Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica:

- a) l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare le ipotesi di violazione menzionate al punto III;
- b) che il responsabile del procedimento è il dott. Iacopo Berti;
- c) che il procedimento si concluderà entro 150 giorni dalla data di protocollo della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento;

- d) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria;
- e) che il responsabile del procedimento richiederà il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'art. 16, comma 3 e 4, del Regolamento;
- f) che l'ufficio presso cui le Parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell'accesso, è la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore (tel. 06/85821.211). L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalla/e Parte/i o da persona delegata per iscritto;
- g) che le Parti possono presentare memorie scritte e documenti **entro 20 giorni** dal ricevimento della presente.

#### V. Richiesta di informazioni

**18.** Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale sopra illustrata, si chiede a Star e YI (ciascuna rispetto a quanto nella propria disponibilità) di voler fornire, **entro 20 giorni** dal ricevimento della presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione, anche a rilevanza interna):

1. per ciascuno dei concorsi sopraindicati (A; B e C), i volumi e il valore delle vendite dei prodotti interessati ("*Star Tea*", "*Sogni d'oro*" e "*Tigullio*") nel 2012 e specificamente quello relativo al periodo di validità del concorso;
2. per ciascuno dei concorsi sopraindicati, il numero di consumatori che hanno partecipato al concorso e risultano vincitori del premio, a fronte dell'invio delle prove di acquisto necessarie ai fini della partecipazione;
3. dettagliata descrizione dei premi messi in palio, avendo cura di specificare le caratteristiche degli stessi (ad esempio, bouquet televisivi inclusi nella tessera Mediaset Premium; numero di film scaricabili nella promozione "*Cinema at Home*"; caratteristiche qualitative degli alberghi);
4. numero dei premi massimi che erano disponibili per ciascun concorso;
5. numero di consumatori che hanno beneficiato dei premi, avendo cura di fornire idonea documentazione comprovante l'effettiva fruizione;
6. con specifico riferimento al concorso "*Star ti regala il cinema*", elenco delle sale cinematografiche in convenzione per la fruizione dei buoni cinema nonché copia dei relativi accordi commerciali;
7. con specifico riferimento al concorso "*Coccolati con Sogni d'oro*" elenco dei centri fitness e benessere presso i quali era possibile fruire dei vantaggi della "*Active Card*" nonché copia dei relativi accordi commerciali;
8. avuto specifico riguardo al concorso "*Tigullio ti regala un week end per due*", descrizione della procedura di prenotazione del voucher da adottare da parte del consumatore;
9. con riferimento al medesimo concorso l'elenco dettagliato delle strutture alberghiere presso le quali era possibile usufruire del soggiorno promosso nonché copia degli accordi sottoscritti con terzi per la prestazione del premio;
10. date dalle quali i tre siti internet dedicati ai concorsi sono stati diffusi nell'attuale versione;
11. ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame.

**19.** Inoltre, al fine di disporre di elementi utili ad una più puntuale valutazione della pratica segnalata, si richiede alla società Star e YI di fornire informazioni in merito all'eventuale programmazione di altre campagne promozionali aventi contenuto analogo a quella oggetto del presente procedimento, specificandone luogo, durata e modalità di diffusione.

**20.** Le informazioni e i documenti richiesti, nonché le eventuali memorie, possono essere trasmessi anche su adeguato supporto informatico.

**21.** Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche informazioni e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la segretezza, indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede cortesemente di trasmettere anche un; a versione non confidenziale dei documenti contenenti informazioni riservate.

**22.** Nell'attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del Codice del Consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell'Autorità, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.

**23.** Ai fini della quantificazione delle eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo e all'art. 23, comma 12-quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 si chiede a Star e YI di voler fornire copia dell'ultimo bilancio approvato ovvero idonea documentazione fiscale da cui emergano i risultati economici relativi all'esercizio considerato.

**24.** Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Agroalimentari e Trasporti della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento PS/8212B Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al dottor Paolo Occhiuzzi, al numero 06/85821.211.

**25.** Si allega informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

**Informativa sul trattamento dei dati personali**  
**(art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)**

Si informa che i dati personali che la riguardano acquisiti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (titolare del trattamento) sono utilizzati solamente per lo svolgimento delle attività ad essa demandate dalla disciplina della *Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo" e successive modificazioni*, nonché del *Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145* e dalla disciplina del *Decreto Legislativo n. 70/2003*.

Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento sarà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità.

I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi nel bollettino e sul sito istituzionale dell'Autorità ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

Nei confronti dei dati che lo riguardano l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (ad esempio, il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, chiederne eventualmente la rettifica o l'aggiornamento), rivolgendo un'istanza all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**PS8212B – CONCORSI STAR**

*Avviso di avvio di procedimento istruttorio*

**L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

Informativa di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie* (di seguito, *Regolamento*) in relazione al procedimento **PS8212B–Concorsi Star**

**I. LE PARTI**

**Star Stabilimento Alimentare SpA.** in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore alimentare e, in particolare, nella produzione e commercializzazione di brodi e insaporitori, minestre, sughi, pasta con vari marchi tra cui, i più noti, risultano, “*Star*”, “*Sogni d'oro*”, “*Tigullio*”, “*Pummarò*”, “*I piatti del giorno*”, “*Mare aperto*”.  
**Yes Incentives Srl** in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del Consumo. Il professionista gestisce per conto di Star la promozione e la gestione amministrativa delle operazioni a premio promosse sulle confezioni dei prodotti Star.  
**Movimento Consumatori**, in qualità di segnalante.

**II. LA PRATICA COMMERCIALE**

Star Spa e Yes Incentives Srl avrebbero promosso tre operazioni a premio denominate “*Star Tea ti regala il cinema*”, “*Coccolati con Sogni d'oro*” e “*Tigullio ti regala un week end per due*”, senza attribuire i premi previsti dai relativi regolamenti. In particolare, nelle numerose denunce pervenute, i consumatori si lamentano dell'indisponibilità dei premi, dell'emissione di premi fittizi nonché della non corrispondenza degli stessi rispetto a quanto promosso.

**III. AVVISO**

Con la presente si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, che con comunicazione del 28 novembre 2012 (prot. n. 0063470) è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti dei professionisti, volto ad accertare l'eventuale violazione degli articoli 20, comma 2, 21, lett. a) e b), 23, lett. u) e degli articoli 24, 25 e 26, lett. h) del Codice del Consumo.

Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell'art. 10 del Regolamento.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Agroalimentari e Trasporti della Direzione Generale tutela del consumatore ed il riferimento PS/8212B.

**PS8268 – DJS TOOLS – MANCATA CONSEGNA**

*Avviso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria*

Avviso di **comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria** ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie* (di seguito, *Regolamento*) in relazione al procedimento **PS8268 – DJS TOOLS – MANCATA CONSEGNA**.

Con la presente si comunica che il termine di conclusione della fase istruttoria è fissato alla data dell'**8 febbraio 2012**.

Si comunica inoltre, ai sensi del medesimo articolo di cui all'oggetto, che la Parte può presentare memorie conclusive o documenti **entro 10 giorni** dal ricevimento della presente.

Si rammenta, altresì, che la Parte può richiedere l'accesso agli atti del procedimento, secondo quanto già a suo tempo evidenziato nella comunicazione di avvio del procedimento stesso. L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalla Parte o da persona delegata per iscritto.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 9, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo" e successive modificazioni e dall'art. 23, comma 12-quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, si richiede al sig. Cristian Mircea Popescu di fornire idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento **PS8268**. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al dottor Gilberto Guardavaccaro, al numero 06.85821.299.

---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale – Edizione Speciale  
Anno XXIII- N. 2

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Valerio Ruocco,  
Simonetta Schettini  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistico e Ispezioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---